PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione giuridica

PROVVISORIO
2004/0055(COD)

3.5.2005

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
(COM(2004)0173 – C6-0006/2004 – 2004/0055(COD))

Commissione giuridica

Relatrice: Arlene McCarthy

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....11

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
(COM(2004)0173 – C6-0006/2004 – 2004/0055(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0173)[1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 61, lettera c), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0006/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Articolo -1 (nuovo)
	Articolo -1
	1. Il presente regolamento si prefigge di creare, per casi transfrontalieri, un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento per consentire la libera circolazione in tutti gli Stati membri di un'ingiunzione emessa in conformità del presente regolamento senza la necessità di procedure intermedie nello Stato membro di esecuzione per il riconoscimento e l'ingiunzione.

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

	2. Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento non deve arrecare pregiudizio alle procedure nazionali.
	3. A prescindere dai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri senza procedure nazionali corrispondenti possono adottare il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento da utilizzare in casi esclusivamente a livello nazionale o transfrontaliero.
	4. A prescindere dai paragrafi 1 e 2, cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione deve presentare una proposta al Parlamento europeo e alla Commissione per una misura che agevoli l'uso del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento in tutti gli Stati membri anche per i casi interni e deve proporre gli emendamenti al presente regolamento che siano necessari a tal fine, tenendo conto in particolare dell'esperienza fatta utilizzando la procedura per casi transfrontalieri.

Motivazione

Il presente emendamento costituisce un possibile compromesso per superare l'attuale impasse al Consiglio.

Emendamento 2
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

a) il nome e l'indirizzo delle parti e ***la*** denominazione del tribunale davanti al quale è presentata la domanda;	a) il nome e l'indirizzo delle parti ***e, se del caso, dei loro rappresentanti*** e ***della*** denominazione del tribunale davanti al quale è presentata la domanda;

Motivazione

Cerca di tener conto dei problemi illustrati da taluni Stati membri.

Emendamento 3
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

d) il fondamento dell'azione, compresa una descrizione sommaria delle ***circostanze invocate come*** la base del credito e, ove applicabile, degli interessi richiesti;	d) il fondamento dell'azione, compresa una descrizione sommaria delle ***argomentazioni che costituiscono*** la base del credito e, ove applicabile, degli interessi richiesti;

Motivazione

Cerca di tener conto dei problemi illustrati da taluni Stati membri.

Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

e) la descrizione sommaria di almeno un elemento significativo di prova che potrebbe essere addotto in un procedimento civile ordinario a sostegno della richiesta;	***soppresso***

Motivazione

Cerca di tener conto dei problemi illustrati da taluni Stati membri.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

	e bis) una breve descrizione delle ragioni per la giurisdizione internazionale del tribunale se il convenuto non è domiciliato nello Stato membro del tribunale cui è presentata la domanda, e

Motivazione

Cerca di tener conto dei problemi illustrati da taluni Stati membri.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e ter) (nuova)

	e ter) una breve descrizione del carattere

transfrontaliero della causa, se del caso.

Motivazione

Cerca di tener conto dei problemi illustrati da taluni Stati membri.

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Se la legislazione nazionale dello Stato membro d'origine lo richiede, il ricorrente deve allegare le prove documentali o copie di esse alla domanda di ingiunzione di pagamento europeo.

A richiesta del tribunale, i documenti devono essere tradotti. La traduzione deve essere certificata da una persona qualificata a farlo in uno degli Stati membri.

Motivazione

Cerca di tener conto dei problemi illustrati da taluni Stati membri.

Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 3

3. La domanda deve recare la firma ***autografa o una firma elettronica avanzata, a norma dell'***articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche***, del ricorrente o del suo rappresentante***.	3. La domanda deve recare la firma ***del ricorrente o del suo rappresentante e deve essere presentata utilizzando qualsiasi mezzo tecnico legalmente ammesso nello Stato membro d'origine e a disposizione del tribunale d'origine. Quando la domanda è presentata in formato elettronico, deve essere firmata conformemente all'***articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. ***La firma deve essere riconosciuta nello Stato membro d'origine e non deve essere soggetta a ulteriori requisiti.***

Motivazione

Cerca di tener conto dei problemi illustrati da taluni Stati membri.

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 1

1. Il tribunale dinanzi al quale è presentata la domanda valuta ***se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1, all'articolo 2 e all'articolo 3.***	1. Il tribunale dinanzi al quale è presentata la domanda valuta***:***
	a) se abbia giurisdizione;
	b) se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1, all'articolo 2 e all'articolo 3; e
	c) quando la legislazione nazionale dello Stato membro d'origine lo richiede se, prima facie, le prove documentali fornite dal ricorrente, assieme alla domanda, siano di supporto al ricorso conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Motivazione

Il presente emendamento è volto a tener conto di molte preoccupazioni degli Stati membri.

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 2

2. ***Qualora*** il tribunale ***ritenga che la domanda debba essere rigettata, in quanto le condizioni di cui all'articolo 3 non sono soddisfatte, esso*** può dare al ricorrente la possibilità di completare o di rettificare la domanda.	2. Il tribunale può dare al ricorrente la possibilità di completare o di rettificare la domanda ***per quanto riguarda le informazioni elencate all'articolo 3 utilizzando il formulario che figura nell'allegato***.

Motivazione

Il presente emendamento è volto a tener conto di molte preoccupazioni degli Stati membri.

Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 1

1. Il tribunale respinge la domanda in toto qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 per il credito in causa o per parte di esso.	1. Il tribunale respinge la domanda in toto ***o in parte*** qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4***, paragrafo 1,*** per il credito in causa o per parte di esso. ***Il tribunale deve notificare al ricorrente il rigetto.***

Motivazione

Il presente emendamento è volto a tener conto di molte preoccupazioni degli Stati membri e aggiunge chiarezza.

Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 3

3. ***Il*** rigetto non impedisce al ricorrente di avviare un procedimento ordinario ***per il recupero del medesimo credito***.	3. ***In caso di*** rigetto ***il ricorrente non può presentare una nuova richiesta di ingiunzione di pagamento europeo per il recupero del medesimo credito. Tuttavia, questo*** non impedisce al ricorrente di avviare un procedimento ordinario.

Motivazione

Il presente emendamento è volto a tener conto di molte preoccupazioni degli Stati membri e aggiunge chiarezza.

MOTIVAZIONE

La cooperazione giudiziaria in materia civile è fondamentale per conseguire l'obiettivo previsto dal Trattato di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Sono stati introdotti alcuni strumenti giuridici con lo scopo di ravvicinare il diritto sostanziale e processuale e di facilitare l'accesso alla giustizia e accelerare le pratiche in caso di controversie transfrontaliere. Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati sarà trasposto nella legislazione nazionale entro la fine del 2005 e sopprimerà la procedura dell'exequatur, consentendo alle autorità giudiziarie di uno Stato membro di dare esecuzione a un ordine proveniente da un altro Stato membro pur senza una revisione formale. Così come il titolo esecutivo europeo istituisce uno strumento a livello della UE per l'esecuzione di una sentenza emessa secondo il diritto processuale nazionale, il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento costituisce uno strumento a livello della UE per ottenere un'ordinanza esecutiva.

Il volume elevato e in costante aumento degli scambi commerciali nella UE e l'incremento nella circolazione delle persone rendono più probabile il coinvolgimento di cittadini e aziende in controversie transfrontaliere. Sussiste il rischio che i cittadini non siano propensi a far valere i propri diritti a causa degli ostacoli a cui potrebbero andare incontro nell'affrontare i sistemi giudiziari di un altro Stato membro, in particolare in considerazione delle diverse procedure e dell'incognita dei costi. In questo senso emerge un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno e si ravvisa un potenziale disincentivo allo sviluppo delle attività economiche e del commercio transfrontalieri. È essenziale che la UE preveda uno spazio giudiziario dove i privati e le aziende possano accedere alla giustizia e ottenerla nel caso di un credito non contestato.

L'opinione della Commissione

La Commissione sostiene che il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento dovrebbe applicarsi tanto ai casi transfrontalieri quanto a quelli nazionali e che l'articolo 65, relativo alle questioni civili che presentano "implicazioni transfrontaliere", richiede un'interpretazione flessibile. La Commissione afferma che:

- La distinzione tra le questioni "transfrontaliere" e quelle "interne" è molto più difficile di quanto possa sembrare e potrebbe indurre a conclusioni arbitrarie e discriminatorie in base allo Stato di residenza del ricorrente.
- La possibilità che ogni sentenza nazionale possa assumere un carattere transfrontaliero qualora debba essere eseguita in un altro Stato membro mette in questione i meriti della distinzione tra questioni "interne" e questioni "transfrontaliere".
- La limitazione ai casi transfrontalieri determinerebbe una distorsione della concorrenza nel mercato interno.
- I creditori e i debitori potrebbero avere accesso o essere soggetti a un meccanismo più efficiente in una situazione di tipo transfrontaliero piuttosto che interno. Ciò contrasterebbe con il principio che garantisce un regime equo in tutta la UE.

Conclusioni

Date le difficoltà incontrate dal Consiglio per via della riluttanza da parte degli Stati membri ad accettare l'introduzione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento per i casi di natura non transfrontaliera, il relatore ha tentato di conseguire un compromesso nel consentire che le perplessità di tali Stati siano tenute in considerazione, non escludendo a priori una diversa soluzione in futuro, quando si sarà acquisita esperienza con il nuovo strumento europeo.